

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 28/05/2021

FATTO

Parte istante rappresenta di essere titolare di un Buono Postale Fruttifero (BPF) del valore nominale complessivo di lire 5.000.000 (euro 2.582,28), sottoscritto il 31.07.1986 e appartenente alla serie originaria "P". Parte ricorrente precisa che la data di emissione del BPF è successiva all'entrata in vigore del Decreto del Ministro del Tesoro del 13.06.1986 e che sul cartaceo del BPF è stato apposto il timbro riportante la serie "Q/P" con l'indicazione sul retro di una nuova tabella dei tassi prevista dal citato D.M. Eccepisce che il timbro sovrapposto alla tabella originale stampata sul retro del BPF indica i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non dispone nulla, tale per cui non è stato modificato il rendimento originariamente previsto. Parte ricorrente chiede, pertanto, al Collegio di condannare l'intermediario alla corresponsione degli interessi in conformità a quanto previsto per la serie originaria e stima il maggior importo spettante nella misura di euro 37.947,81, oltre spese di assistenza professionale non quantificate.

L'intermediario convenuto rileva preliminarmente l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i BPF oggetto di ricorso sono stati emessi antecedentemente al 1° gennaio 2009, nonché l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, dal momento che i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale.

Nel merito, evidenzia che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il BPF costituito dal cartaceo della serie "P", ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 13.06.1986, reca il timbro sul fronte e sul retro di appartenenza alla serie "Q/P" e riporta sul retro le condizioni economiche riferite alla serie "Q";
- i timbri, indicanti l'appartenenza alla serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal citato D.M., che prevede la modifica dei tassi originari;
- il contenuto del D.M. 1986 era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore;
- l'importo rimborsato è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato;
- la modifica dei rendimenti dei buoni, così come espressa dai timbri modificativi, implicitamente determina la variazione anche dei rendimenti indicati in cifre giacché essi, così come indicati nel modulo, non sono altro che l'espressione numerica del rendimento relativo alla serie.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso per infondatezza. Parte ricorrente, in sede di repliche, eccepisce l'infondatezza di incompetenza temporale e *ratione materiae*, osservando come non sia oggetto del ricorso un vizio genetico dell'atto e che la materia oggetto di controversia è di pertinenza dell'ABF. Nel resto riproduce le difese, le osservazioni già formulate in sede di ricorso insistendo per l'accoglimento. Evidenzia, inoltre, come l'intermediario non abbia preso posizione in ordine alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza difensiva e chiede al Collegio di ritenere tale istanza non contestata.

DIRITTO

Con riferimento alle eccezioni avanzate dall'intermediario sull'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'Arbitro, si richiama l'orientamento del Collegio di Coordinamento, decisione n.5673/2013. In particolare, si osserva che sussiste la competenza temporale dell'Arbitro in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data. A tal proposito occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF). Con specifico riferimento alle domande volte ad ottenere la liquidazione dei BPF, il diritto alla liquidazione dei titoli in esame sorge al momento della scadenza degli stessi e non con la loro sottoscrizione. Relativamente all'eccezione per incompetenza *ratione materiae*, atteso che i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, si richiama l'orientamento dei Collegi territoriali, per cui sussiste la competenza per materia qualora la controversia riguardi i buoni fruttiferi postali. A riguardo, si nega ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Sulla questione concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso dei BPF emessi in data successiva all'emanazione del D.M. 13.06.1986, occorre rilevare che l'art.5 del citato Decreto dispone che: "*Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.*"



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel caso *de quo*, dalla documentazione in atti emerge che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione e che sul BPF appartenente alla serie originaria "P" è stato apposto il timbro sul fronte e sul retro "Q/P". Tuttavia, la griglia con i nuovi tassi riportata sul retro del BPF si riferisce soltanto al rendimento fino al 20° anno, conseguentemente con riferimento ai tassi di interesse relativi al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'intermediario è tenuto ad applicare le condizioni previste dalla tabella originariamente apposta sul retro del BPF riguardante la serie "P".

In conformità a quanto previsto dalla giurisprudenza ordinaria (Cfr. Cassazione civile, sezioni unite n.13979/2007) e da quella dell'Arbitro (Cfr. Collegio di Bari, decisione n.8536/2019; Collegio Bologna decisioni n.2/2018 e n.11696/2017; Collegio Torino, decisioni n.2571/2018 e n.10705/2017) a tutela dell'affidamento del sottoscrittore dei BPF, questo Collegio ritiene debba darsi prevalenza a quanto risulta dal titolo, atteso che: *"la tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. (...) E' quindi erroneo ritenere, (...), che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore."* (Cfr. Cassazione civile, sezioni unite n.3963/2019).

Pertanto, con riferimento al BPF sottoscritto, parte ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli, il rendimento originariamente indicato sul retro del BPF, corrispondente a quello previsto per i buoni della serie "P" nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno nei limiti del *petitum*. Non sono dovute le spese di assistenza professionale per carenza di prova.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986; il tutto nei limiti della domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI